

Bruxelles, 3 maggio 2016
(OR. en)

8640/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0123 (NLE)**

**WTO 121
COWEB 37
AGRI 235
UD 95
TDC 1**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 233 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell'Unione europea di una proroga della deroga dell'OMC relativa al regime preferenziale autonomo per i Balcani occidentali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 233 final.

All.: COM(2016) 233 final



Bruxelles, 29.4.2016
COM(2016) 233 final

2016/0123 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell'Unione europea di una proroga della deroga dell'OMC relativa al regime preferenziale autonomo per i Balcani occidentali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'obiettivo della presente proposta è stabilire la posizione che l'Unione europea adotterà in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la proroga della deroga dell'OMC relativa alle preferenze commerciali autonome che dovrebbero essere concesse dall'Unione europea ai paesi dei Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2021.

Si tratta della terza proroga della deroga concessa dall'OMC.

L'8 dicembre 2000 il Consiglio generale dell'OMC ha accettato di accordare all'Unione europea una deroga agli obblighi previsti all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994, nella misura necessaria a consentire all'Unione europea di concedere un trattamento preferenziale ai paesi beneficiari per un periodo che va fino al 31 dicembre 2006¹. Il 28 luglio 2006 l'Unione europea ha ottenuto una proroga del termine fino al 31 dicembre 2011². Il 5 dicembre 2011 all'Unione europea è stata accordata una proroga del termine fino al 31 dicembre 2016³.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'Unione europea ha concesso tariffe preferenziali ai Balcani occidentali sulla base del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, che istituisce un trattamento preferenziale o in esenzione da dazi per prodotti originari dei paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo⁴, Montenegro e Serbia). Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è stato modificato più volte in maniera sostanziale ed è stato codificato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio⁵. Ulteriori modifiche sono state introdotte nel 2011 sulla base del regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011⁶, al fine di estendere le preferenze commerciali autonome fino al 31 dicembre 2015. Il regolamento (UE) n. 517/2013⁷ ha escluso la Croazia dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, a seguito della sua adesione all'UE.

L'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 2423/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica ulteriormente il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio e rinnova il regime preferenziale autonomo per i Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2020.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente

¹ WT/L/380.

² WT/L/654.

³ WT/L/836.

⁴ Risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

⁵ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

⁶ GU L 347 del 30.12.2011, pag. 1.

⁷ GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, qualora un organo istituito da un accordo internazionale debba adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea. La concessione di una deroga sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea ai Balcani occidentali è soggetta a tale disposizione, in quanto la decisione è adottata in seno a un organo istituito da un accordo internazionale (il Consiglio generale dell'OMC o la Conferenza ministeriale) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente

- **Proporzionalità**

Non pertinente

- **Scelta dello strumento**

Non pertinente

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente

5. ALTRI ELEMENTI

Non pertinente

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell'Unione europea di una proroga della deroga dell'OMC relativa al regime preferenziale autonomo per i Balcani occidentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") fissa le procedure per derogare a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da uno degli accordi commerciali multilaterali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, che istituisce un trattamento preferenziale o in esenzione da dazi per i prodotti originari dei paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo^{*}, Montenegro e Serbia) è stato modificato più volte in maniera sostanziale ed è stato codificato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio⁸. Il regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, del 13 dicembre 2011, ha prorogato la concessione delle preferenze commerciali autonome fino al 31 dicembre 2015. Il regolamento (UE) n. 517/2013¹⁰ ha escluso la Croazia dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio a seguito della sua adesione all'Unione europea. Il regolamento (UE) n. 2423/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, proroga la concessione delle preferenze commerciali autonome fino al 31 dicembre 2020. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, da ultimo modificato, prevede il libero accesso al mercato dell'Unione per i prodotti originari dei paesi e territori dei Balcani occidentali, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli che beneficiano di concessioni limitate sotto forma di contingenti tariffari esenti da dazi.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁸ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

⁹ GU L 347 del 30.12.2011, pag. 1.

¹⁰ GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

- (3) In assenza di una deroga dell'Unione europea agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, e all'articolo XIII del GATT 1994, nella misura necessaria, il trattamento previsto dalle preferenze commerciali autonome dovrebbe essere esteso a tutti gli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
- (4) È nell'interesse dell'Unione europea chiedere una proroga della deroga dell'OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione europea ai Balcani occidentali, a norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC.
- (5) L'Unione europea è tenuta a presentare tale richiesta all'OMC.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'OMC in merito a tale richiesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio consiste nel chiedere una proroga dell'attuale deroga dell'OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione europea ai Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2021 e nel sostenere l'adozione di tale richiesta.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*